

# La “Manovra d’estate”: le novità fiscali e giuslavoristiche

Torino 16 settembre 2008

# Stock options e la tassazione del lavoro straordinario

Luca Valdameri

## Agenda

- **evoluzione normativa stock options**
- **le novità IVA e gli effetti sulla gestione delle note spese e delle mense aziendali / ticket restaurant**
- **il regime delle liberalità nel lavoro dipendente**
- **la tassazione del lavoro straordinario**

# Stock Options: un quadro d'insieme - dal 2000 al 2008

	Esercizi effettuati prima del 5 luglio 2006	Esercizi effettuati dal 5 luglio 2006 al 2 Ottobre 2006	Esercizi effettuati dal 3 Ottobre 2006 al 24 Giugno 2008	Esercizi effettuati dal 25 Giugno 2008
<b>Imposta sul Reddito (Regime Agevolato)</b>	Imposta sostitutiva del 12,5% * (Prezzo di vendita - Valore Normale) - Pagamento delle tasse al momento dell'atto della vendita delle azioni			Abolizione del Regime agevolato
<b>Condizioni per l'esenzione dal reddito di lavoro dipendente</b>	Prezzo di esercizio almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta			
	Percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio <u>non superiore</u> al 10%			
	Diritti di opzione non "cedibili"			
	Al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società deve risultare quotata in mercati regolamentati. Rientrano nella disciplina di favore, sempreché siano rispettate le altre condizioni, anche i piani di stock option deliberati da società non quotate qualora le azioni da essa assegnate siano emesse da una società del gruppo quotata.			
		Valore delle azioni esercitate non superiore alla retribuzione annua lorda del precedente periodo di imposta	Opzione esercitabile non prima che siano scaduti 3 anni dalla sua attribuzione	
	Incedibilità della totalità delle azioni esercitate per 5 anni	Al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società deve risultare quotata in mercati regolamentati	Il beneficiario deve mantenere per almeno i 5 anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzioni non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente	
<b>Imposta sul Reddito (Senza Regime Agevolato)</b>	La differenza tra il valore delle azioni al momento dell' assegnazione e l' ammontare corrisposto dal dipendente costituisce reddito di lavoro dipendente assoggettato alle ordinarie aliquote progressive di tassazione			
	La differenza tra il prezzo di vendita ed il valore delle azioni al momento dell' assegnazione (Capital Gain) tassato con un'imposta sostitutiva del 12,5%			
<b>Aspetti Previdenziali</b>	Imponibilità ai fini contributivi nel momento e nella misura in cui lo sarà ai fini fiscali	<b>1. Piani deliberati prima del 05 luglio 2006</b> Esenzione contributiva se vengono rispettate le seguenti condizioni: -Valore normale -Limite 10% partecipazione/diritti di voto <b>2. Piani deliberati dopo il 05 luglio 2006</b> Imponibilità ai fini contributivi nel momento e nella misura in cui lo sarà ai fini fiscali		Esenzione Contributiva



# Stock Options

D.L. 112 del 25 giugno 2008

L. n. 133 del 6 agosto 2008 (G.U. 195 del 21 agosto 2008)

*“Abolizione del regime fiscale agevolato delle stock option”*  
(art. 82, commi da 23 a 24-ter)

- ✓ Abrogazione della lettera g-bis) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR
- ✓ La differenza tra il valore delle azioni al momento dell’esercizio del diritto di opzione e l’ammontare corrisposto dal dipendente concorre sempre a formare il reddito imponibile da lavoro dipendente (AE – Circ. n. 54/E del 09 settembre 2008)
- ✓ Tale disposizione si applica alle azioni assegnate ai dipendenti (=exercise) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2008)
- ✓ L’abrogazione del regime fiscale agevolato opera anche in relazione ai piani già deliberati al 25 giugno 2008
- ✓ Esclusione dalla base imponibile ai fini contributivi i redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option per le azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dal 25 giugno 2008



# Aspetti Critici

- ✓ Esercizi effettuati nel periodo 25/06/2008 – 21/08/2008
  - Recupero dei contributi versati
- ✓ Condizioni di applicabilità dell'esenzione contributiva (precedenti previdenziali: Art. 2, comma 15 Legge 335 del 08/08/1995); opzioni a sconto agevolate?
- ✓ Esclusione dalla base imponibile previdenziale dei *“redditi di lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option”* (Definizione)
- ✓ Esclusione dalla base imponibile previdenziale per i piani deliberati e “granted” prima del 02 ottobre 2006 fino al 25 giugno 2008 – riserva C. INPS



# Detassazione straordinari

D.L. 93 del 27 maggio 2008

L. n. 126 del 24 luglio 2008 (G.U. 174 del 26 luglio 2008)

Art. 2 – “Misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro”

- ✓ Decorrenza
- ✓ Soggetti Beneficiari
- ✓ Somme oggetto dell’agevolazione
- ✓ Imposta sostitutiva e sua applicazione
- ✓ Obblighi del sostituto d’imposta



# Detassazione straordinari

## Beneficiari:

- Settore privato
- No collaboratori
- Reddito 2007 < €30.000 (tassazione ordinaria, al netto dei contributi)



# Detassazione straordinari

## Somme oggetto dell'agevolazione:

- Cap di €3.000 lordi
- 1. Lavoro Straordinario effettuato dal 1° luglio al 31 dicembre 2008
- 2. Lavoro supplementare effettuato nel medesimo periodo in relazione a contratti ante 29 maggio 2008
- 3. Premi per incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa

**1 e 2: requisiti di competenza e di cassa**

**3: solo requisito di cassa (entro 12 gennaio 2009)**



# Detassazione straordinari

## Imposta sostitutiva:

- €3.000 al lordo dell'imposta del 10%
- Solo "cash"
- Le agevolazioni sono cumulabili entro il tetto di €3.000
- Il limite opera anche in presenza di più rapporti nel 2008
- Applicazione automatica, salvo rinuncia, se medesimo datore 2007
- Responsabilità del dipendente per spettanza beneficio
- Possibilità di opzione in sede di 730



# Erogazioni Liberali

D.L. 93 del 27 maggio 2008

L. n. 126 del 24 luglio 2008 (G.U. 174 del 26 luglio 2008)

Art. 2, comma 6 – “Abrogazione art. 51, comma 2, lett. b) TUIR”

- ✓ *“Non concorrono a formare il reddito:  
le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta ad Euro 258,23, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172”*
- Decorrenza: 29 maggio 2008



# IVA su prestazioni alberghiere e di somministrazione alimenti

D.L. 112 del 25 giugno 2008

L. n. 133 del 6 agosto 2008 (G.U. 195 del 21 agosto 2008)

*“Prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.  
Trattamento ai fini dell’IVA e delle Imposte sul reddito”  
(art. 83, commi da 28-bis a 28-quinquies)*

- ✓ Detraibilità integrale dell’IVA per prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande  
(Decorrenza: 01 settembre 2008)
- ✓ Deducibilità limitata al 75% delle spese per prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande ai fini delle Imposte sul reddito  
(Decorrenza: 01 gennaio 2009)
- ✓ Deducibilità integrale per le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale (anche Estero)



# IVA su prestazioni alberghiere e di somministrazione alimenti

- ✓ Impatto sulle policy aziendali con riferimento alle trasferte effettuate dai dipendenti e dai collaborati coordinati e continuativi
- ✓ Trasferte
  - 1) Italia
    - Vitto
    - Alberghi
      - Richiesta dell'emissione della Fattura
      - Co-Intestazione della Fattura (impresa e soggetto che ne usufruisce)
      - Registrazione sul registro degli acquisti (possibilità di contabilizzazione mediante un documento cumulativo per le fatture di importo inferiore ad Euro 154,94)
  - 2) Estero (trasferte in territorio Comunitario)

Opzione per il recupero dell'IVA con la procedura di rimborso formalizzata nella VIII direttiva (articolo 38-ter del DPR 633/72). In questo caso non si potrà considerare l'IVA come costo.



# Aspetti critici

- ✓ Aumenti Costi di gestione e sistema gestionale per fatturazione e note spese
- ✓ Deducibilità IVA come componente di costo ai fini delle Imposte sul reddito nel caso in cui si decida di non effettuare la detrazione
- ✓ Inerenza dei costi
- ✓ Spese sostenute dagli amministratori
- ✓ Costi sostenuti per i servizi di mensa nei confronti del personale

